



15%

Le regole per il 2019

Di cosa si tratta

Perché conviene

Chi può aderire

Come accedere



Semplificazioni e vantaggi per gli operatori economici di ridotte dimensioni

Il *forfetario* è un regime fiscale agevolato per artigiani, imprenditori e professionisti, definito così perché, per chi aderisce al regime, il reddito imponibile si determina “a forfait” partendo dai ricavi o dai compensi percepiti.

Il regime forfetario prevede un'unica **imposta sostitutiva del 15%** in sostituzione delle normali Irpef, addizionali regionali e comunali, Irap.

Per i primi 5 anni di attività, se si rispettano determinati requisiti, l'imposta sostitutiva scende ulteriormente al 5% del reddito imponibile.

Inoltre, chi applica il forfetario ha diritto ad alcune **semplificazioni di tipo contabile e fiscale**, ad esempio:

- non addebita l'Iva in fattura ai propri clienti e non la detrae sugli acquisti;
- è esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, dal cosiddetto “spesometro”, dalla fatturazione elettronica, dalla registrazione dei corrispettivi e delle fatture emesse e ricevute;
- non è obbligato alla registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando gli obblighi previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.

Dal 2019 aderire al regime forfetario è più facile: è prevista **un'unica soglia di 65mila euro**, limite massimo annuale di ricavi o compensi consentito per accedere. Questo limite è valido per qualsiasi tipo di attività di impresa, arte o professione, ad eccezione delle cause di esclusione (dettagli sul sito www.agenziaentrate.gov.it - Imprese - Agevolazioni - Regimi opzionali - Regime agevolato forfetario (le regole per il 2019)).

Il regime non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

Il regime forfetario è un **regime naturale**, per cui i contribuenti che già svolgono un'attività vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

I contribuenti che iniziano un'attività e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste, devono specificarlo nella **dichiarazione di inizio attività** (modello AA9/12 reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it - Cittadini - Istanze e comunicazioni - Partita Iva Persone Fisiche).